



COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di Rieti

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 9 marzo 2026

CAPO I

SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Definizione del servizio.
- Art. 3 - Condizioni di esercizio della professione.
- Art. 4 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.
- Art. 5 - Ambiti operativi territoriali.
- Art. 6 - Determinazione del numero e del tipo di veicoli destinati al servizio.

CAPO II

ACQUISIZIONE DELLA LICENZA O DI AUTORIZZAZIONE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 7 - Requisiti per l'esercizio della professione.
- Art. 8 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.
- Art. 9 - Contenuti del bando.
- Art. 10 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni.
- Art. 11 - Presentazione delle domande.
- Art. 12 - Materie di esame.
- Art. 13 - Validità della graduatoria.
- Art. 14 - Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione.
- Art. 15 - Titoli di preferenza.
- Art. 16 - Inizio del servizio.
- Art. 17 - Validità della licenza e della autorizzazione.
- Art. 18 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione.
- Art. 19 - Comportamento del conducente in servizio.
- Art. 20 - Interruzione del trasporto.
- Art. 21 - Trasporto dei disabili.
- Art. 22 - Caratteristiche dei veicoli.
- Art. 23 - Tassametro per il servizio di taxi.
- Art. 24 - Pubblicità sulle autovetture.
- Art. 25 - Verifica e revisione degli autoveicoli.
- Art. 26 - Tariffe.
- Art. 27 - Turni ed orari di servizio.
- Art. 28 - Trasporti bagagli e animali.
- Art. 29 - Commissione comunale consultiva.

CAPO III

ILLECITI E SANZIONI

- Art. 30 - Forza pubblica.
- Art. 31 - Vigilanza.
- Art. 32 - Diffida.
- Art. 33 - Sanzioni amministrative.
- Art. 34 - Sospensione della licenza.
- Art. 35 - Revoca della licenza.
- Art. 36 - Procedimento sanzionatorio.
- Art. 37 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 38 - Adozione.

CAPO I

SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - c) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - d) Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm. e ii.;
 - e) D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
 - f) D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;
 - g) art. 8, Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - h) D.M. 20 aprile 1993 del Ministro dei Trasporti;
 - f) L.R. Lazio 26 ottobre 1993, n. 58 e ss.mm. e ii.
3. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione, nelle materie non previste da altra norma, dalla legge comunale e norme attinenti, nonché dallo statuto e regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 2 - Definizione del servizio.

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto con una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 1, 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
3. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
4. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
5. Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dal Comune.

Art. 3 - Condizioni di esercizio della professione.

1. I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della Legge 15/01/1992, n. 21, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della predetta legge. L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dell'art. 16 della L.R. 58/93, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dell'autorizzazione e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, gestori, soci o collaboratori familiari.

3. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.

4. Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di controllo di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

5. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o autorizzazione, nelle quali viene riportato il nome del titolare della licenza od autorizzazione, il numero della stessa e i dati della rimessa, il Comune rilascia un contrassegno del tipo di quello approvato, contenente il nome e lo stemma del Comune, il numero della stessa, che dovrà essere applicato alla targa posteriore. Il contrassegno con la scritta "Noleggio" dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo nella parte frontale anteriore del mezzo e in quella posteriore.

6. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un gestore, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempreché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992, n. 21 ed all'art. 16 della L.R. 58/93 e ss.mm. e ii. conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

7. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

Art. 4 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi e/o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato dall'ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 5 - Ambiti operativi territoriali.

1. I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Lazio, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità economica europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono svolti secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 5 della L.R. 58/93 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione per qualunque destinazione.

4. È consentito all'utente accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di noleggio con conducente). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti. Per il servizio di noleggio con conducente la prenotazione deve avvenire presso le rispettive rimesse anche con strumenti tecnologicamente avanzati, fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Art. 6- Determinazione del numero e del tipo di veicoli destinati al servizio.

1. Il numero e il tipo dei veicoli da adibire al servizio di Taxi e N.C.C. sono stabiliti dalla Deliberazione del Consiglio Comunale.

2. In esecuzione dell'art. 13 comma 2 della Legge Regione Lazio n. 58/1993, una del fabbisogno complessivo delle autorizzazioni di noleggio con conducente individuato con deliberazione di Consiglio Comunale, è adibita anche al trasporto disabili.

CAPO II ACQUISIZIONE DELLA LICENZA O DI AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 7 - Requisiti per l'esercizio della professione.

1. Possono essere titolari di licenza o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità economica europea, a condizione di reciprocità.

2. I titolari di licenza o di autorizzazione possono:

- essere iscritti in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 08.08.1985, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni;
- associarsi in forma cooperativistica secondo i dettami vigenti in materia;
- associarsi in consorzio fra imprese artigiane ed in altre forme similari previste dalla legge;
- essere imprenditori privati, che svolgono in via esclusiva l'attività di noleggio con conducente.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza e l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal recesso.

4. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di Taxi e Noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio;
- b. essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
- c. non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;

- d. non essere titolari di licenza Taxi rilasciata anche da altro comune;
5. Sono fatti salvi i diritti di cumulo previsti dall'art. 8 della L. 21/92 e ss.mm. e ii.

6. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesta la disponibilità nel territorio comunale in base a idoneo titolo giuridico di una sede di rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata anche in merito all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto prescritto dalla normativa al riguardo.

Art. 8 - Concorso per assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esame ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di una valida graduatoria.
3. Il concorso è indetto entro centottanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono determinati gli organici di servizio a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più licenze o autorizzazioni o se è aumentato il contingente numerico esistente o che comunque si sono rese disponibili o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sull'Albo Pretorio Comunale on line. Resta ferma in ogni caso la validità triennale della graduatoria prevista dall'art. 13 del presente regolamento, salva diversa determinazione del competente organo comunale.
4. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
5. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. n. 58/93 rilasciato dalla Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Comunità economica europea.

Art. 9 - Contenuti del bando.

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni sono i seguenti elementi essenziali:
 - a) il numero ed il tipo delle licenze o autorizzazioni da assegnare, mettendo in evidenza che non potrà essere rilasciata più di 1 (una) autorizzazione a concorrente;
 - b) requisiti per l'ammissione al concorso;
 - c) requisiti per il rilascio del titolo;
 - d) termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di invio e gli eventuali documenti da presentare;
 - e) titoli oggetto di valutazione per la formazione della graduatoria - oltre a quelli previsti dall'art. 8 comma 4 della L.21/92 - ed il relativo punteggio e dei criteri di preferenza;
 - f) articolazione dell'esame, materie di esame e criteri di valutazione delle prove;
 - g) punteggio per titoli e punteggio dell'esame orale;
 - h) rinvio alle norme del presente Regolamento, relative a validità e utilizzo di graduatoria.

Art. 10 - Commissione di concorso per assegnazione delle licenze o autorizzazioni.

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni si provvede alla nomina di una Commissione di concorso, composta dal Responsabile del Servizio del Settore competente o da un suo delegato con funzioni di Presidente, dal Responsabile della Polizia Locale o suo delegato da un esperto in materia da individuarsi anche tra il personale dell'Ente ovvero scelto tra quelli designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e/o locale. Le funzioni di segretario sono svolte dipendente comunale.

3. La Commissione redige la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette al Responsabile del Servizio per l'approvazione.

Art. 11 - Presentazione delle domande.

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per noleggio con conducente dovranno essere presentate all'ufficio competente in bollo. Nella domanda il candidato, dovrà indicare le generalità, codice fiscale, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza e, qualora fosse assegnatario se trattasi di noleggio con conducente, dichiarare di predisporre di una vettura da adibire al servizio e di una rimessa sul territorio comunale.
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) Certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.21/92 presso la Camera di Commercio;
 - b) Stato di famiglia;
 - c) Patente di abilitazione alla guida prescritta dall'art. 116 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 310 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss. mm. ii.;
 - d) Documentazione comprovante il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza;
 - e) Iscrizione a registro delle ditte presso la C.C.I.A.A. ovvero registro delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 Agosto 1985, n. 443 per le imprese già esercenti l'attività;
 - f) Proprietà o comunque piena disponibilità del mezzo, anche in leasing, o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - g) Idonea certificazione attestante la disponibilità di rimessa per consentire il ricovero del mezzo e la loro ordinaria manutenzione nel Comune che rilascia l'autorizzazione di N.C.C.,
 - h) Certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio come previsto dalla Legge 58/93 art.17;
 - i) Ulteriore eventuale documentazione richiesta dal Bando.
3. La documentazione di cui al comma precedente può essere sostituita da autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, ove compatibile con le disposizioni vigenti e fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale.
4. Gli interessati dovranno altresì dichiarare l'assenza di cause di impedimento al rilascio di licenza o dell'autorizzazione ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 17 comma 3 della legge Regionale 26/10/1993 n. 58 e di non essere in corso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione all'esercizio anche se da parte di altri Comuni.

Art. 12 - Materie di esame.

1. Le materie di esame per l'assegnazione della licenza o autorizzazione riguardano:
 - conoscenza del regolamento comunale di esercizio e della normativa regionale e nazionale di riferimento;
 - conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del comune, della Provincia e della Regione;
2. Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue di Paesi comunitari al fine di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il

candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua della Comunità Economica Europea per la conoscenza della quale intende essere sottoposto ad esame.

Art. 13 - Validità della graduatoria.

- 1 La graduatoria ha validità tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del periodo di validità della graduatoria devono essere coperti, utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 14 - Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione.

1. Entro 5 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, il Servizio competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso, assegnando agli interessati un termine per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge e di regolamento, ad eccezione di quelli già documentati o autocertificati all'atto di presentazione della domanda, salvo proroga di trenta giorni per motivi di forza maggiore.
2. Contestualmente alla comunicazione di cui al precedente comma, il Responsabile del Servizio rilascia il nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare tutte le caratteristiche previste dalla legge e dal presente regolamento.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate con determinazione del Responsabile del Servizio.

Art. 15 - Titoli di preferenza.

1. La parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, per la licenza di taxi e, per l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, colui che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.
2. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio in ordine decrescente:
 - stato di disoccupazione;
 - la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con disabilità;
 - l'essere associati (per i servizi di noleggio con conducente) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
 - età più giovane.

Art. 16 - Inizio del servizio.

1. Il richiedente, avuta la notifica dell'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 11, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 3 mesi dalla notifica stessa. Nello stesso termine il titolare del servizio deve comunicare al comune gli estremi del veicolo ed il relativo documento di circolazione, al fine del rilascio del titolo per l'effettuazione del servizio.
2. Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Responsabile del Servizio per cause di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.

3. Prima dell'inizio del servizio l'assegnatario deve provvedere all'installazione del tassametro, con relativo sigillo.

Art. 17 - Validità della licenza e della autorizzazione.

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità di tre anni dal momento del rilascio e sono sottoposte a controllo, almeno ogni anno, al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima del suddetto termine di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

3. Almeno 1 (una) delle licenze ed almeno 1 (una) delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Torri in Sabina deve essere idonea al trasporto di portatori di disabilità.

Art. 18 Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione.

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

2. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, comprovando, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

3. La licenza e l'autorizzazione sono trasferibili, su richiesta del titolare nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto dallo stesso designato, purché abilitato all'esercizio della professione e in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi nelle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di una autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il limite di età di 60 anni;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro della patente di guida.

4. Il trasferimento della licenza o autorizzazione deve essere comunicato al Responsabile del Servizio, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

5. Le licenze e autorizzazioni pervenute *mortis causa*, possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita ad altre persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

6. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente altra licenza o autorizzazione, né gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 19 - Comportamento del conducente in servizio.

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza della circolazione stradale;
- f) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- g) consegnare alla Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo al fine di agevolarne la restituzione al proprietario;
- h) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- j) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato;
- k) curare che il contachilometri e il tassametro funzionino regolarmente;

2. È fatto divieto di:

- i) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- j) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- k) far salire sull'autoveicolo persone estranee all'utenza, anche durante i periodi di sosta;
- l) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
- m) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- n) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;
- o) stazionare con gli autoveicoli per procurarsi servizio sulle aree nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato licenza ovvero autorizzazione o comunque procurarsi servizi in difformità delle disposizioni vigenti;

3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge, rimanendo sempre in ogni caso esclusa la responsabilità del Comune.

Art. 20 - Interruzione del trasporto.

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato, risultante dal contachilometri e/o tassametro e la quota proporzionale a quella convenuta.

Art. 21 - Trasporto dei disabili.

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di disabilità e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

3. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 22 — Caratteristiche dei veicoli.

1. Le autovetture adibite al servizio di Noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura NCC inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.

2. Le autovetture adibite al servizio di Taxi sono munite di tassametro omologato per l'indicazione del corrispettivo da pagare. L'esistenza di eventuali supplementi tariffari dovrà essere chiaramente leggibile dall'utente. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "Taxi". Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "SERVIZIO PUBBLICO" stabilita dall'Ufficio comunale competente.

3. È stabilito l'obbligo di adottare il colore bianco per tutte le autovetture adibite al servizio di Taxi, salvo diverse previsioni decretate dal Ministro dei Trasporti, ferma restando la possibilità, per i titolari di licenza già in servizio alla data di adozione (approvazione) del presente Regolamento, di continuare la propria attività con autovetture di diverso colore, fino alla loro sostituzione.

4. È stabilito l'obbligo di installazione dell'apparecchio radio sulle autovetture dal momento in cui viene realizzata la stazione radio.

5. Tutti i veicoli adibiti agli autoservizi pubblici non di linea debbono essere muniti di marmitta catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come previsto dall'art. 12, comma 7, della L. 15 gennaio 92, n. 21, e regolamentato dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572.

Art. 23 - Tassametro per il servizio di taxi.

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per inserimento della relativa tariffa;

b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;

c) indicare l'esatto importo in euro.

2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista sia l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

3. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio comunale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche della collocazione e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.

4. il tassametro deve:

a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione o venga licenziato dall'utente:

b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa;

5. È vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.

6. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio, calcolato sulla tariffa vigente.

7. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio comunale competente di qualsiasi intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo.

8. È data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e di rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

Art. 24 Pubblicità sulle autovetture.

1. L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada e ss. mm. ii).

2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti e delle agevolazioni di tariffa praticati deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione comunale.

Art. 25 - Verifica e revisione degli autoveicoli.

1. Gli autoveicoli sono sottoposti, preliminarmente all'immissione al servizio e poi, una volta l'anno, a verifica da parte della Commissione di cui all'art. 29. Tale verifica non può implicare accertamenti di carattere tecnico, riservati, in base alle disposizioni vigenti, all'Ufficio Provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. (art. 80 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; art. 328 del Regolamento d'esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni).

2. Ogni qualvolta la Commissione di cui all'art. 29 ritenga che un'autovettura non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia all'Ufficio Provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C.

3. Ove invece, l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e decoro, sarà provveduto al ritiro dell'autorizzazione comunale, con l'obbligo per il titolare di provvedere alla messa in efficienza e sostituzione dell'autovettura, entro un termine non superiore a 60 giorni. Nel caso decorrano infruttuosamente tali termini sarà provveduto alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 35.

Art. 26-Tariffe.

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di Noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

2. La tariffa per il servizio di Taxi è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano. Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte al pubblico all'interno delle autovetture in modo visibile. Il servizio di Taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato di cui al precedente art. 23.

Art. 27 - Turni ed orari di servizio.

1. I turni di servizio di taxi sono determinati mediante accordi con le organizzazioni di categoria del settore in seno alla Commissione Consultiva di cui all'art. 29.
2. Detti accordi sono esecutivi soltanto dopo la formale approvazione del Comune.
3. In difetto di tali accordi, i turni del servizio di Taxi sono fissati dal Sindaco, sentita la stessa commissione consultiva.

Art. 28 - Trasporti bagagli e animali.

1. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. È obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 29 - Commissione comunale consultiva.

1. È costituita una Commissione ai sensi e con le competenze di cui all'art.15 della L.R. Lazio n. 58/93 con funzione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio Taxi e Noleggio con conducente o all'applicazione del presente Regolamento. Detta Commissione è nominata dalla Giunta comunale ed è così composta:

- a) Responsabile del Servizio SUAP o suo delegato (Presidente);
- b) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- c) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e/o regionale;
- d) un rappresentante delle associazioni degli utenti o consumatori ove esistenti.

CAPO III

ILLECITI E SANZIONI

Art. 30 - Forza pubblica.

1. È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettata alle norme di legge.

Art. 31 – Vigilanza.

1. La Commissione comunale vigila sulla osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli Uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 32 – Diffida.

1. Il Dirigente o Responsabile del servizio diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale. senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
- e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni senza averne titolo valido contrattuale;
- f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa del percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 33 — Sanzioni amministrative.

1. L'inosservanza delle norme vigenti comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 4 della L.R 58/93. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del Servizio sentita la Commissione Consultiva di cui al precedente art. 29.

2. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento comporta la sospensione del titolo posseduto da un minimo di tre ad un massimo di novanta giorni. La stessa sanzione amministrativa si applica per il sostituto alla guida. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 29.

Art. 34 - Sospensione della licenza.

1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del servizio sentita la Commissione di cui all'art. 29 del presente Regolamento, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 34 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;

2. Il Responsabile del servizio sentita la Commissione di cui all'art. 29 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 35 - Revoca della licenza.

1. La licenza per il servizio di Taxi e l'autorizzazione per il Noleggio con conducente viene revocata dal Responsabile del Servizio sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 29:

- a) quando vengono a mancare nel titolare i requisiti prescritti per svolgere l'esercizio, indicati all'art. 7;
- b) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- c) qualora nella revisione di cui all'art. 25 l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni rispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- d) in caso di cessione dell'esercizio per il quale è concessa l'autorizzazione;
- e) in caso di recidiva per il mancato rispetto delle tariffe o per altre mancanze, qualora venga accertata la responsabilità o la negligenza abituale del concessionario del servizio;
- f) per irregolarità di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio, l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare;
- g) dopo la terza inosservanza che abbia comportato la sospensione della licenza per il servizio di Taxi e Noleggio con conducente secondo le modalità dell'art. 35;

2. La revoca è disposta dal Responsabile del Servizio secondo le modalità stabilite dalla L. 241/90 e ss.mm. e ii., dandone comunicazione all'ufficio provinciale MCTC, competente per territorio.

Art. 36 - Procedimento sanzionatorio.

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

2. Il responsabile del servizio sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

Art. 37 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.

1. Il responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 29 del presente Regolamento, dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste:

- a) per mancato inizio del servizio nel termine di 3 (tre) mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 18 del presente regolamento;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 60 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 60 giorni;
- f) per fallimento del titolare.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile ed alla Provincia di Rieti per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché all'ufficio tenutario del ruolo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 – Adozione.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al suo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché agli altri Regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia, e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento
2. Nel caso in cui nel Comune non venga esercitato il servizio di Taxi potranno essere autorizzati i veicoli immatricolati per il servizio di Noleggio con conducente, così come previsto dall'art 11 comma 5 della L. 21/92, allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di Taxi con conseguente determinazione delle tariffe per eventuali percorsi prestabiliti. Resta salvo in ogni caso l'obbligo della rimessa per il servizio di noleggio con conducente come previsto dal precedente art. 7 comma 6.
3. Il presente regolamento avrà efficacia secondo l'art. 10 delle Preleggi e abroga ogni precedente regolamento del servizio Taxi e NCC.